

Processo verbale della seduta del CAL del 1 aprile 2021 – Allegato C

Deliberazione n. 13 del 1 aprile 2021

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2021, n. 194 avente ad oggetto: Preadozione Regolamento "Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)".
PARERE DEL CAL.

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
1	Angelini Marisa		X	22	Lungarotti Paola (<i>Delega Assessore Daniela Brunelli</i>)	X	
2	Bacchetta Luciano (<i>Delega Assessore Luciana Bassini</i>)		X	23	Maggiore Devid	X	
3	Basili Sauro		X	24	Malvetani Giuseppe	X	
4	Betti Cristian		X	25	Marcelli Daniele	X	
5	Bontempi Giovanni		X	26	Mele Francesca	X	
6	Borghesi Erika		X	27	Mescolini Martina		X
7	Bruschini Monica	X		28	Mori Emanuela		X
8	Burico Matteo (<i>Delega Vicesindaco Andrea Sacco</i>)		X	29	Nannarone Michele		X
9	Carizia Luca		X	30	Presciutti Massimiliano		X
10	Carletti Chiara	X		31	Proietti Stefania (<i>Delega Assessore Massimo Paggi</i>)	X	
11	Cecconelli Maurizio		X	32	Romizi Andrea (<i>Delega Assessore Edi Cicchi</i>)	X	
12	Cesaro Michele		X	33	Ruggiano Antonino		X
13	Chinnici Alice		X	34	Sigismondi Elia		X
14	Crea Giuseppe		X	35	Stirati Filippo Maria (<i>Delega Assessore Simona Minelli</i>)	X	
15	De Rebotti Francesco (<i>Delega Assessore Lorenzo Lucarelli</i>)	X		36	Tardani Roberta		X
17	Ferracchiato Monia		X	37	Terenzi Nicola		X
18	Gareggia Francesco	X		38	Valentini Enrico		X
19	Latini Leonardo (<i>Delega Assessore Cristiano Ceccotti</i>)	X		39	Volpi Sara		X
20	Lattanzi Giampiero		X	40	Zuccarini Stefano		X
21	Loretoni Cesare	X		41	Bacchetta Luciano Pres. Provincia (<i>Delega Consigliere Letizia Michelini</i>)		X

PRESENTI 14 COMPONENTI

PRESIDENTE: Francesca Mele

ESTENSORE : Vania Bozzi

Il Consiglio delle Autonomie locali

Premesso che la Giunta regionale ha trasmesso al CAL la Deliberazione 17 marzo 2021, n. 194 avente ad oggetto: Preadozione del Regolamento "Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)", per l'espressione del parere di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20;

Udita l'illustrazione dell'atto da parte del Dirigente della Regione Umbria dott. Luca Conti delegato dall'Assessore Luca Coletto a partecipare alla seduta del CAL che si è svolta il giorno 1 aprile 2021, in collegamento in videoconferenza dalla Sala Trasimeno dell'Assemblea legislativa;

Considerato che si tratta del primo Regolamento che viene approvato dopo la l.r. n. 14/2016 su un tema così importante e di estrema attualità, quale è purtroppo quello della violenza subita dalle donne che si è acuita a causa del lockdown, dal momento che la maggior parte dei casi segnalati avvengono all'interno del nucleo familiare e la pandemia ne ha causato l'incremento;

Dato atto che il Regolamento attua quanto previsto dall'articolo 35 della norma regionale, disciplinando i requisiti dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio e i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al loro funzionamento;

Valutata l'urgenza di approvare tale regolamentazione per uscire dall'aspetto volontaristico e pionieristico che ha segnato l'avvio delle case rifugio e dei centri antiviolenza, fornendo un quadro certo di regole per l'attività futura;

Preso atto che prima dell'inizio della seduta sono stati trasmessi a tutti i componenti del CAL gli emendamenti e le osservazioni presentate dal Comune di Narni e dal CAV dell'Orvieto;

Uditi gli interventi della Presidente e dei Componenti del CAL;

Visto il generale apprezzamento per il Regolamento esaminato, il cui fine ultimo non è quello di vincolare ma anzi di dare la possibilità di fare progetti a sostegno delle donne vittime di violenza, ampliando le possibilità di intervento dei CAV, in considerazione del fatto che lo scopo finale della disciplina non è solo quello di consentire alla donna vittima di maltrattamenti di trovare assistenza nei CAV, ma anche quello di costruire un percorso che porti all'uscita dalla situazione in cui è stata perpetrata la violenza;

Segnalata la criticità legata alla previsione annuale dei finanziamenti per un servizio, quale quello fornito dai centri antiviolenza, che è di tipo strutturale e che quindi avrebbe bisogno di una base certa su cui poter programmare, anche in termini di risorse, le proprie attività future, affinché anche gli Enti locali possano dare risposte certe ai cittadini;

Preso atto che l'esame del Regolamento regionale e degli emendamenti proposti allo stesso e il conseguente dibattito emerso, hanno evidenziato le seguenti osservazioni:

- l'opportunità di tenere distinti i CAV e le Case rifugio, il cui scopo è quello di assistere le donne vittime di violenza, dai servizi residenziali per i minori;
- la condivisione dell'impostazione per cui le soluzioni abitative temporanee debbano avere

un tempo di vita breve, diverso da quello indicato per l'autorizzazione dei CAV e delle Case rifugio;

- l'esigenza che la Regione Umbria presti attenzione nel creare la giusta, doverosa e specifica preparazione al personale addetto, in modo tale che anche il Comune capofila della zona sociale che va ad ospitare un CAV abbia comunque la tranquillità di sapere che, ferma restando l'importanza del volontariato, si possa contare su figure professionali adeguate per svolgere determinati servizi;
- la necessità di segnalare che per i Comuni non è sempre facile trovare, specie all'interno dei centri storici, locali con quattro stanze da destinare ai centri antiviolenza non residenziali, evidenziando altresì che i centri attivi oggi sono stati aperti sulla base dei requisiti richiesti dal bando e dalla vigente legislazione che non prevedeva tale criterio, per cui la previsione di quattro stanze quale condizione *sine qua non* potrebbe compromettere l'esistenza stessa di un servizio importante;
- infine, per quanto riguarda il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 20 del regolamento regionale, il suggerimento è quello di individuare l'esperto di violenza di genere tra i professionisti presenti all'interno dell'Amministrazione comunale, ferma restando l'attività formativa che la Regione deve prevedere;

Ritenuto di porre in votazione la Deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2021, n. 194 avente ad oggetto: Preadozione del Regolamento "Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)" con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- all'art. 4, comma 5, alle lettere a), b), c) sostituire la parola: "*stanza*" con la parola: "*spazio*";
- all'art. 13, comma 1, dopo la parola "*e con esperienza*" le parole: "*almeno pluriennale*" sono sostituite dalle seguenti: "*con formazione specifica e con esperienza almeno biennale*";
- all'art. 13, comma 1, lettera c) dopo la parola: "*educatrici professionali*" aggiungere la barra e la parola: "*/pedagogiste*";
- all'art. 13, comma 1, lettera f) sostituire le parole "*ed aver maturato un'esperienza almeno quinquennale*" con le parole: "*e di coordinamento e aver maturato una esperienza almeno triennale*";
- dopo l'art. 16 inserire l'art. 16 bis:
 - "*Articolo 16 bis (Tempi di permanenza)*
 - 1. I tempi di permanenza nei servizi residenziali sono di norma non superiori a:*
 - a) 90 giorni nei CAV residenziali di cui all'articolo 3;*
 - b) 180 giorni nelle Case rifugio a indirizzo segreto di cui all'articolo 7;*
 - c) 6 giorni nelle Case rifugio di emergenza urgenza di cui all'articolo 10;*
 - d) 12 mesi nelle Case di semi autonomia di cui all'articolo 12.*
 - 2. È fatta salva la possibilità di deroga ai termini di cui al comma 1 in considerazione di specifiche esigenze documentate dal Comune e sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.*
- all'art. 18, comma 1, dopo le parole: "*tramite il comune capofila*" e prima delle parole: "*verificano il possesso*", aggiungere le parole: "*previo parere obbligatorio del gruppo tecnico di cui all'articolo 20*";
- all'art. 19, comma 1, sostituire la parola "*trenta*" con la parola "*sessanta*" e dopo il primo periodo aggiungere: "*L'iter per il rilascio dell'autorizzazione deve in ogni caso concludersi*

entro 90 giorni dalla domanda.”;

- all’art. 20 aggiungere il comma 4 bis: *“La Regione provvede alla formazione specifica in materia di violenza di genere/sociale del personale degli enti locali in servizio presso i CAV”.*

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa n. 104 del 9 settembre 2020, avente ad oggetto: *“Determinazioni per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell’Assemblea legislativa, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, del Comitato per il controllo e la valutazione, dell’Ufficio di Presidenza, delle Conferenze di cui agli artt. 12 e 44 del Regolamento interno e del Consiglio delle Autonomie Locali”;*

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);

Visto il Regolamento interno del CAL;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 14

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 1

Esito: il CAL approva

DELIBERA

1. di esprimere **parere favorevole** sulla Deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2021, n. 194 avente ad oggetto: Preadozione del Regolamento "Disposizioni in materia di Centri anti violenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione in attuazione dell’articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)" **con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:**

- all’art. 4, comma 5, lettere a), b), c) sostituire la parola: *“stanza”* con la parola: *“spazio”*;
- all’art. 13, comma 1, dopo la parola *“e con esperienza”* le parole: *“almeno pluriennale”* sono sostituite dalle seguenti: *“con formazione specifica e con esperienza almeno biennale”*;
- all’art. 13, comma 1, lettera c) dopo la parola : *“educatrici professionali “* aggiungere la barra e la parola: *“/pedagogiste”*;
- all’art.13, comma 1, lettera f) sostituire le parole *“ed aver maturato un’esperienza almeno quinquennale”* con le parole: *“e di coordinamento e aver maturato una esperienza almeno triennale”*;
- dopo l’art.16 inserire l’art. 16 bis:
“Articolo 16 bis (Tempi di permanenza)
1. I tempi di permanenza nei servizi residenziali sono di norma non superiori a:
a) 90 giorni nei CAV residenziali di cui all’articolo 3;
b) 180 giorni nelle Case rifugio a indirizzo segreto di cui all’articolo 7;

c) 6 giorni nelle Case rifugio di emergenza urgenza di cui all'articolo 10;
d) 12 mesi nelle Case di semi autonomia di cui all'articolo 12.

2. È fatta salva la possibilità di deroga ai termini di cui al comma 1 in considerazione di specifiche esigenze documentate dal Comune e sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato. “

- all'art. 18, comma 1, dopo le parole: “tramite il comune capofila” e prima delle parole: “verificano il possesso”, aggiungere le parole: “previo parere obbligatorio del gruppo tecnico di cui all'articolo 20”;
- all'art. 19, comma 1, sostituire la parola “trenta” con la parola “sessanta” e dopo il primo periodo aggiungere: “L'iter per il rilascio dell'autorizzazione deve in ogni caso concludersi entro 90 giorni dalla domanda.”;
- all'art. 20 aggiungere il comma 4 bis: “La Regione provvede alla formazione specifica in materia di violenza di genere/sociale del personale degli enti locali in servizio presso i CAV”.

2. di trasmettere la presente deliberazione all'Assessore regionale alla salute e politiche sociali Luca Coletto e al Presidente dell'Assemblea legislativa e di disporre la pubblicazione nell'area web dedicata al CAL all'interno del sito Internet dell'Assemblea legislativa.

L'Estensore: Dott.ssa Vania Bozzi

Il Presidente Avv. Francesca Mele

(firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)